



COMUNE DI ASCIANO

PROVINCIA DI SIENA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Adunanza del **13/08/2026**

Deliberazione n° **97**

OGGETTO:	TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - DETERMINAZIONE CRITERI PER LA CONCESSIONE DELLE AGEVOLAZIONI TARIFFARIE ALLE UTENZE DOMESTICHE ANNO 2026 - APPROVAZIONE FAC-SIMILE DOMANDA
----------	--

L'Anno **duemilaventisei**, il giorno **tredici** del mese di **agosto** alle ore **08:30** e seguenti, in Asciano, nella sala della Giunta Comunale.

Adunatasi la Giunta Comunale, previa la trasmissione degli inviti scritti, avvenuta nei modi e termini di legge, sono intervenuti i Signori:

NOMINATIVO	INCARICO	PRESENZA
Fabrizio Nucci	Presidente	Presente
Claudio Bardelli	Assessore	Presente
Laura Di Banella	Assessore	Presente
Enrica Ercoli	Assessore	Assente Giustificato
Mattia Mangone	Assessore	Assente Giustificato

Numero totale PRESENTI: **3** – ASSENTI: **2**

Presiede il DOTT. Nucci Fabrizio nella sua qualità di Sindaco e partecipa il Vice Segretario DOTT. Giatti Luigi che cura la redazione del presente verbale.

Previo verificato che il numero degli invitati è sufficiente, si passa alla trattazione degli affari all'ordine del giorno.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE l'art. 1, comma 639 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge finanziaria 2020), che ha istituito a decorrere dal 1° gennaio 2014 l'imposta unica comunale (IUC), composta da tre distinti prelievi:

- l'imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;
- la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;
- il tributo sui servizi indivisibili (TASI) finalizzato alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dai comuni;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 738 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge finanziaria 2020), che ha abolito a decorrere dall'anno 2020 l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI);

RICHIAMATA la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI) così come prevista nell'articolo 1 della citata n. 147/2013 (Legge di Stabilità 2014) nei commi da 641 a 668, nonché nei commi da 682 a 691;

RICHIAMATO l'art. 1 comma 683 della Legge n. 147/2013 e s.m.i. il quale recita: *"Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili"*;

VISTO l'art. 1 comma 660 della Legge n. 147/2013 secondo cui il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune;

VISTO che l'art. 1 comma 682 della Legge n. 147/2013 e s.m.i. ha previsto che con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, il Comune determina la disciplina per l'applicazione della TARI, concernente tra l'altro la disciplina delle riduzioni tariffarie e la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;

VISTO l'art. 52, comma 1, del D. Lgs. n. 446/1997 secondo cui: *"Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti"*;

VISTO il D.P.C.M. 5 dicembre 2013 n. 159 che ha introdotto, a far data dal 1° gennaio 2015, una nuova disciplina in materia di ISEE;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 31.07.2026 con la quale sono state approvate le tariffe della TARI per l'anno 2026;

CONSIDERATO che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 30.01.2026 il Comune ha affidato alla società SEI TOSCANA srl la gestione delle attività della TARI ordinaria e fase precoattiva e dell'attività di accertamento ai sensi dell'art. 1, comma 691, della Legge n. 147/2013 e s.m.i.;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 31.05.2022 con la quale è stato approvato il "Regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI)" successivamente adeguato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 08.05.2023 e, in ultimo, modificato con deliberazione n. 25 del 29.04.2025;

RICHIAMATI:

- l'art. 24 "Bonus sociale per i rifiuti" del Regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 34 del 31.05.2022 e successive modificazioni relativo al bonus sociale per i rifiuti in analogia ai criteri utilizzati per i bonus sociali relativi all'energia elettrica, al gas e al servizio idrico integrato ed entrato in vigore con DPCM 21.01.2025 n. 24;

- l'art. 25 "Agevolazione utenze domestiche" del sopra citato Regolamento modificato con delibera di Consiglio comunale n. 39 del 08.05.2023 e n. 25 del 29.04.2025 per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI), il quale dispone:

1) Dal 1° gennaio 2025, si applica il "bonus sociale" previsto da ARERA in favore degli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico-sociali disagiate;

2) Il Comune, con apposita delibera di Giunta Comunale, in aggiunta al bonus di cui al comma precedente, si riserva di valutare l'applicazione di eventuali ulteriori agevolazioni per particolari categorie di utenze, individuando a tal fine, criteri/parametri e modalità;

3) Le eventuali agevolazioni di cui al comma precedente sono finanziate da risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune;

RICHIAMATO l'art. 27 "Controlli" del citato regolamento TARI, che recita testualmente: *"1. Tutte le agevolazioni e riduzioni previste dal presente Titolo sono attribuibili e applicabili in presenza di comportamenti virtuosi e attuazione di buone pratiche da parte dei soggetti beneficiari che dovranno adempiere all'obbligo di una corretta raccolta differenziata sia in ambito domestico che non domestico.*

2. Tutte le agevolazioni e riduzioni, di cui al presente Titolo, saranno oggetto di opportuni controlli, in particolare al fine di verificarne l'effettiva sussistenza dei presupposti, tra questi l'adempimento dell'obbligo di una corretta raccolta differenziata, ai sensi del comma 1.";

RICHIAMATA la delibera di Consiglio Comunale n. 82 del 30.12.2025 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario 2026-2028;

RICHIAMATA la propria delibera n. 1 del 08.01.2026 di approvazione del PEG finanziario 2026-2028;

RITENUTO di applicare, ai sensi dell'art. 25 comma 2 del vigente regolamento TARI, agevolazioni sulla tariffa TARI delle utenze domestiche che tengano conto della capacità contributiva della famiglia in base all'ISEE definendone criteri e modalità;

CONSIDERATO che le agevolazioni saranno riconosciute dal Comune di Asciano fino all'esaurimento dei fondi disponibili pari ad Euro 30.000, nel caso di insufficienza di tali risorse, sarà data la priorità alle domande che attesteranno l'ISEE più basso. In caso di parità di ISEE si darà precedenza alla data di presentazione della domanda. Non sarà possibile procedere all'applicazione delle suddette riduzioni in caso di trasmissione di domande oltre il termine stabilito dal presente atto;

VISTI:

- L'art. 57 bis del D.L. n. 124/2019, che stabilisce misure a tutela degli utenti economicamente svantaggiati nel servizio rifiuti;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 gennaio 2025, n. 24 "Regolamento recante principi e criteri per la definizione delle modalità applicative delle agevolazioni tariffarie in favore degli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico-sociali disagiate" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 60 del 13.03.2025;
- la deliberazione ARERA 23 febbraio 2021, 63/2021/R/com, recante "Modalità applicative del regime di riconoscimento automatico agli aventi diritto dei bonus sociali elettrico, gas e idrico per disagio economico" e i relativi Allegati A, B, C e D;
- la deliberazione ARERA 3 agosto 2023, 386/2023/R/rif, recante "Istituzione di sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani" e il relativo Allegato A;
- la deliberazione ARERA 1° aprile 2025, 133/2025/R/rif, recante "Avvio di procedimento e disposizioni urgenti per l'attuazione del riconoscimento del "Bonus sociale rifiuti" agli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico sociali disagiate, in attuazione dell'articolo 57-bis del decreto-legge 124/19 e del d.P.C.M. 21 gennaio 2025";
- la deliberazione ARERA 29 luglio 2025, 355/2025/R/rif, recante "Disposizioni per il riconoscimento del bonus sociale rifiuti agli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico sociali disagiate, in attuazione dell'articolo 57-bis del decreto-legge 124/19 e del d.P.C.M 21 gennaio 2025, e modificazioni alle deliberazioni dell'Autorità 63/2021/R/com, 366/2021/R/com, 55/2018/E/idr e al TICO" (di seguito: deliberazione 355/2025/R/rif) e il relativo Allegato A, recante "Testo Unico per la regolazione delle modalità applicative per il riconoscimento del bonus sociale rifiuti" (di seguito: TUBR);
- la deliberazione ARERA 20 gennaio 2026, 2/2026/R/com, recante "Aggiornamento dei valori soglia dell'ISEE per l'accesso ai bonus sociali elettrico, gas, idrico e rifiuti dal 1° gennaio 2026";
- La Delibera ARERA 14 aprile 2026, n. 123/2026/R/Rif sulla "Semplificazione della disciplina relativa al bonus di cui al TUBR e disposizioni transitorie per il 2026";

VISTI in ultimo i chiarimenti applicativi per l'erogazione del bonus rifiuti emanati da ARERA in data 29 Aprile 2026 tramite apposito comunicato operatori;

PRESO ATTO che il quadro regolatorio definito dall'Autorità è caratterizzato da aggiornamenti periodici e revisioni annuali con riguardo alle soglie ISEE e alle modalità di erogazione del bonus;

EVIDENZIATA la necessità di evitare sovrapposizioni tra le agevolazioni riconosciute dall'ente ed il nuovo istituto di tutela previsto dalla regolazione nazionale

VISTO l'art. 52 del D. Lgs. 15.12.1997, n. 446 e s.m.i., il quale aveva assegnato ai Comuni la potestà regolamentare in materia di entrate, anche tributarie;

VISTI i pareri favorevoli resi in ordine alla regolarità tecnica ed alla regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000;

VISTO l'art. 48 del decreto legislativo n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

RITENUTO di dover provvedere in merito,

Con voti unanimi resi nei modi di legge

DELIBERA

1) **Di richiamare** la premessa a formare parte integrante e sostanziale del presente atto;

2) **di stabilire che** per l'anno 2026, ai sensi di quanto dispone l'art. 25 del vigente Regolamento comunale per l'applicazione della TARI, l'agevolazione tariffaria da applicarsi sulla tariffa complessiva TARI relativa all'abitazione di residenza è la seguente:

- riduzione del 75% per le utenze domestiche con valore ISEE da € 0,00 a € 9.796,00.
- riduzione del 60% per le utenze domestiche con valore ISEE da € 9.796,01 a € 12.000,00.
- riduzione del 30% per le utenze domestiche con valore ISEE da € 12.000,01 a € 16.000,00.

3) **di precisare che:**

- la concessione dell'agevolazione è condizionata alla regolarità dei pagamenti TARI delle annualità precedenti, compresi quelli per avvisi di accertamento, nonché al rispetto di quanto previsto all'art. 27 del Regolamento comunale per l'applicazione della TARI;

- l'agevolazione verrà concessa previa istanza del contribuente, con attestazione delle condizioni reddituali del nucleo familiare (ISEE) in corso di validità, rilasciata ai sensi del D.P.C.M. 05.12.2013 n. 159, da presentare al Comune **entro le ore 13.00 del giorno 22.09.2026** su apposito modello pubblicato sul sito istituzionale del comune;

- le agevolazioni saranno riconosciute dal Comune di Asciano fino all'esaurimento dei fondi disponibili pari ad Euro 30.000, nel caso di insufficienza di tali risorse, sarà data la priorità alle domande che attesteranno l'ISEE più basso. In caso di parità di ISEE si darà precedenza alla data di presentazione della domanda. Non sarà possibile procedere all'applicazione delle suddette riduzioni in caso di trasmissione di domande oltre il termine stabilito dal presente atto;

4) **di approvare** il fac-simile della domanda di agevolazione per le utenze domestiche di cui all'art. 25 del vigente Regolamento TARI, allegato al presente atto (allegato A);

5) **di demandare** all'ufficio tributi il compito di gestire i procedimenti relativi alle agevolazioni tariffarie di cui al presente atto dando atto che la copertura finanziaria è garantita a valere sul capitolo di uscita 227702 "Riduzioni-Esenzioni Tassa Rifiuti - Interventi sociali ISEE" (missione 12, programma 05, titolo 1, macroaggregato 04, piano dei conti 1.04.02.02.999) del bilancio 2026/2028, annualità 2026;

6) **di disporre** la trasmissione della presente deliberazione, entro 30 giorni dalla data di esecutività della deliberazione, al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento Politiche Fiscali - Ufficio Federalismo fiscale

7) **di dichiarare** il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.

Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene approvato e sottoscritto.

Fabrizio Nucci
Il Sindaco

Dott. Luigi Giatti
Il Vice Segretario

=====

Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell' art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e.ss.mm.ii.

Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 e.ss.mm.ii.

Il Vice Segretario

=====

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD)., il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Asciano ai sensi dell'art. 3-bis del CAD.